



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. n. Area II/n. 62164

Trento, 20 agosto 2020

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
LORO SEDI

e, p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA	<u>TRENTO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE - UFFICIO ELETTORALE	<u>TRENTO</u>
AL SIG. DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA	<u>TRENTO</u>
AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	<u>TRENTO</u>
AI PRESIDENTI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	<u>TRENTO</u>

OGGETTO: Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 » - Disposizioni attuative.

Il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla circolare n. 34 del 10 agosto scorso con la quale è stato trasmesso il protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Ministro della Salute, nel quale sono state formulate alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2 da adottare in occasione delle consultazioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimo, ha diramato la circolare n. 39 del 14 agosto 2020, concernente le disposizioni attuative del Decreto Legge in oggetto indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto scorso.

Con tale provvedimento normativo si è inteso assicurare, nelle elezioni del corrente anno, l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

Con la predetta circolare sono state illustrate le principali innovazioni apportate dal predetto d.l. n. 103/2020.

1. - Inserimento delle schede votate dagli elettori nell'urna presente nella sede dell'ufficio elettorale di sezione
(articolo 1 del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, l'articolo 1 del predetto decreto-legge stabilisce che:

- nel *referendum* popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative dell'anno 2020, l'elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
- (Solo nelle elezioni suppletive del Senato della Repubblica che si svolgeranno nei due collegi uninominali interessati (03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto) rimane fermo l'obbligo dell'elettore di consegnare la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell'urna).

2. - Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19
(articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020)

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti in caso di elezioni e da cinque membri in caso di solo referendum e provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura porta con sé:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;
- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 103/2020, in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni elettorali ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.

Quindi, innovando la disciplina generale, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19, (in questa provincia l'ospedale Santa Chiara di Trento e l'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto) devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che in precedenza, invece, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, era prevista l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali.

Ciò premesso i signori Sindaci, le Commissioni elettorali circondariali e gli ufficiali elettorali vorranno adoperarsi affinché vengano istituite tempestivamente le sezioni ospedaliere e i seggi speciali ai sensi del citato decreto-legge.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Si prega nel contempo l'Azienda Sanitaria di adottare le necessarie attività formative ed informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

3. - Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale - Criteri e condizioni di nomina dei componenti (articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103/2020)

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune.

Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Inoltre, presso ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti ulteriori seggi speciali, composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che, a tal fine, il comune può attivare ove necessario.

4. - Trattamento economico dei componenti della sezione ospedaliera e del seggio speciale (articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103/2020)

In considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Ai volontari di Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

5. - Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 - Adempimenti e termini (articolo 3 del decreto-legge n. 103/2020)

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

A seguito di intese intervenute in sede di riunione tecnica è stato concordato che i certificati di cui sopra verranno inoltrati direttamente dall'Azienda Sanitaria ai sindaci interessati.

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19:



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato.

Il voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì, con le modalità già indicate nel paragrafo 2 della presente circolare.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Premesso quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL sui contenuti della presente affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle recenti disposizioni normative.

A tal fine, si trasmette, inoltre, la nota n. 27319 in data 14 agosto corrente del Ministero della Salute, allegata alla circolare ministeriale, contenente le indicazioni pratico-operative per la prevenzione del rischio da SARS COV-2 da osservare nel corso della raccolta del voto e per lo scrutinio delle schede votate dagli elettori indicati dal decreto-legge n. 103/2020, raccomandandone la più ampia diffusione ai fini della stretta attuazione delle prescrizioni impartite.

SP/

Il Commissario del governo
(Lombardi)

6